REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Roberto Rizzi	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **61504** del ruolo generale, proposto da ***...Omissis...***, nato a …*Omissis*… il …*omissis*… (c.f.: …*Omissis*…), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marazzita (*giuseppemarazzita@ordineavvocatiroma.org),* unitamente al quale è digitalmente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec,

contro

il **Ministero dell'interno**, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso *ex* art. 158 c.g.c., dalla dr.ssa Adele Volpacchio (*dipps018.1700@pecps.interno.it*),

avverso e per la riforma

della sentenza n. 231/2023 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, pubblicata in data 4.4.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 16.4.2026, il relatore, l'avv. Marazzita e la dr.ssa Patrizia Verolini per il Ministero.

Svolgimento del processo

Il sig. …*Omissis*… ha impugnato l'epigrafata sentenza, di rigetto del ricorso da costui proposto e volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico senza danno d'organo*", ai fini del conseguimento della pensione privilegiata.

Il giudice di primo grado, sulla base delle risultanze istruttorie – e, in particolare, della consulenza tecnica d'ufficio – aveva escluso la sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e patologia, aderendo alle conclusioni del CTU, ritenute coerenti con le valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Avverso tale pronuncia, l'appellante ha dedotto, sotto diversi profili, la erroneità della decisione, lamentando una motivazione asseritamente apparente, nonché una non corretta valutazione degli elementi probatori e delle risultanze peritali, insistendo per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per l'accoglimento della domanda originaria.

Si è costituita l'Amministrazione resistente, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello, in quanto diretto ad ottenere un riesame del merito fattuale della controversia, in

violazione dell'art. 170 c.g.c. e chiedendone, comunque, il rigetto siccome infondato.

All'udienza di discussione della causa, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni, chiedendone l'accoglimento.

Motivi della decisione

L'appello è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 170, primo comma, c.g.c., nelle controversie pensionistiche l'impugnazione è ammessa esclusivamente per motivi di diritto, con esclusione delle questioni di fatto, tra le quali rientrano espressamente quelle concernenti la dipendenza di infermità da causa di servizio.

La norma delimita rigidamente l'effetto devolutivo dell'appello, escludendo ogni riesame del merito della controversia.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 10/QM/2000, hanno chiarito che rientrano nei motivi di fatto – e sono pertanto inammissibili – le censure dirette ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, o una differente ricostruzione della fattispecie concreta, nei limiti in cui esse non evidenzino fondatamente un *iter* decisorio caratterizzato da una motivazione apodittica, illogica o meramente apparente della sentenza appellata.

Nel medesimo solco si pone l'indirizzo ermeneutico delle Sezioni d'appello successive a tale decisione (*amplius et ex plurimis*, C. conti, Sez. I App., n. 160/2025).

Nel caso di specie, le censure dell'appellante, pur formalmente prospettate come vizi motivazionali, si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio e delle contrapposte valutazioni del consulente di parte.

Tuttavia, deve escludersi la sussistenza dei dedotti vizi di motivazione della sentenza di primo grado, recando quest'ultima una motivazione effettiva e non meramente formale – in quanto ricostruisce puntualmente il quadro fattuale e sanitario – nonché coerente e logicamente strutturata, poiché collega le risultanze istruttorie alle conclusioni.

Le emergenze probatorie hanno, invero, evidenziato che l'appellante fosse soggetto obeso e con sintomi depressivi (che la CTU indica ragionevolmente come possibili concause dell'ipertensione); inoltre, egli ha sempre svolto turni di lavoro, anche straordinario, assolutamente normali e sempre in fascia diurna, in tal modo escludendosi qualsivoglia concausalità efficiente del servizio svolto con le patologie riscontrate.

Il giudice di primo grado ha, del resto, esaminato compiutamente la consulenza tecnica d'ufficio, valorizzandone la completezza e la coerenza scientifica, prendendo in considerazione le osservazioni del consulente di parte, evidenziandone il contenuto ed esplicitando le ragioni della preferenza accordata alla CTU, ritenuta maggiormente attendibile, ribadendo la carenza di elementi idonei a dimostrare il nesso eziologico tra servizio e infermità.

Per inciso, è a dirsi come la scelta di aderire alle conclusioni del CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una confutazione analitica di ogni rilievo del consulente di parte, essendo sufficiente che la motivazione dia conto, anche implicitamente, delle ragioni della maggiore attendibilità della consulenza d'ufficio.

Ne consegue che le censure dell'appellante non evidenziano alcun vizio di diritto, ma mirano esclusivamente ad ottenere una nuova valutazione del merito della controversia, espressamente preclusa, come accennato, dall'art. 170 c.g.c.

La sentenza impugnata andrà, dunque, confermata, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Spese di lite del presente grado di giudizio compensate per definizione solo in rito della controversia (art. 31, comma 3, c.g.c.).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **61504** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Spese di lite compensate.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2026.

L'Estensore	Il Presidente
Aurelio Laino	Enrico Torri
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositato in Segreteria il 03/06/2026

Per Il Dirigente

Maria Vittoria Zotta

F.to digitalmente